



Comune di Santa Croce Sull'Arno
Provincia di Pisa

***Regolamento sul Canone
Patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, Canone Mercatale e
Pubbliche affissioni***

Approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 19.02.2026;

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I- Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni

Articolo 1- Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile

Titolo II CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I- Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Soggetto passivo

Articolo 5 - Determinazione del canone

Articolo 6 -Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

Articolo 7 – Tariffe

Articolo 8 - Esenzioni previste dalla legge

Articolo 9 – Agevolazioni regolamentari

Art. 10 – Esenzioni regolamentari

Articolo 11 - Termini e modalità di pagamento del canone

Articolo 12 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

Capo II-Delle occupazioni

Articolo 13- Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

Articolo 14-Particolari tipi di occupazione

Capo III -Delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 15 – Tipologie di diffusione pubblicitaria

Articolo 16 -Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

Articolo 17- Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

Articolo 18 - Obblighi dei soggetti autorizzati

Articolo 19 – Riduzioni regolamentari

Articolo 20-Esenzioni Regolamentari

Titolo III CANONE MERCATALE

Capo I- Disciplina del Canone mercatale

Articolo 21 - Presupposto del canone

Articolo 22 - Soggetto passivo

Articolo 23 - Determinazione del canone

Articolo 24 - Tipologie di occupazione in base alla durata

Articolo 25 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

Articolo 26 - Tariffe

Articolo 27- Riduzioni

Articolo 28 - Termini e modalità di pagamento del

canone Articolo 29 - Occupazione abusiva

Articolo 30 – Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

Titolo IV PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I -Oggetto

Articolo 31 - Oggetto

Capo II -Procedure amministrative

Articolo 32 - Disposizioni generali in materia di procedimento

Articolo 33– Domanda di concessione di suolo pubblico o autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

Articolo 34- Contenuto della domanda di occupazione del suolo pubblico

Articolo 35- Contenuto della domanda e della Scia per installazione impianti pubblicitari

Articolo 36- Istruttoria delle domande

Articolo 37 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione Articolo 38- Revoca della concessione o dell'autorizzazione

Articolo 39 –Obblighi del concessionario

Articolo 40 – Subentro

Articolo- 41 Rinuncia alla concessione o all'autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

Articolo 43 -Rinnovo

Articolo 44 - Divieto temporaneo di occupazione

Articolo 45 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Articolo 46- Disposizioni per particolari fattispecie di occupazione

Articolo 47– Esecuzione dei lavori ed opere

Articolo 48- Autorizzazione di lavori

Capo III-Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Articolo 49 - Rimborso del canone

Articolo 50-Maggiorazioni ed indennità

Articolo 51 - Riscossione coattiva

Articolo 51 bis – Contenzioso

Titolo V PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I-Disciplina delle pubbliche affissioni

Art. 52 – Oggetto

Art. 53 - Ripartizione della superficie e degli impianti

Art. 54 – Canone per le pubbliche affissioni

Art. 55 – Maggiorazioni del Canone

Art. 55 bis - Riduzioni del diritto

Art. 55 ter - Esenzioni del diritto

Art. 55 quater - Modalità per le pubbliche affissioni

Art.55 quinquies Pagamento del Canone

Art. 55 sexies – Vigilanza

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I -Disposizioni transitorie e finali

Articolo 56 - Rinvio

Articolo 57 – Norme transitorie

Articolo 58 – Disposizioni transitorie

Articolo 59 - Entrata in vigore

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina:
 - a) il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
 - b) il Canone mercatale, previsto dall'art. 1, commi da 837 a 847 della legge medesima.
 - c) il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), previsto dall'art. 62 dello stesso decreto legislativo.
3. Il Canone mercatale sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea nei mercati, la Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, si applicano le norme di rango superiore al presente regolamento.

Articolo 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, il soggetto legittimato alla gestione dei canoni oggetto del presente regolamento è il Comune di Santa Croce sull'Arno.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre

1997 n° 446, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al soggetto affidatario. Il Comune di Santa Croce sull'Arno può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento ad un soggetto tra quelli individuati all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997. L'affidamento in concessione può riguardare anche solo la gestione di un singolo presupposto impositivo del canone o un singolo servizio, non coinvolgendo necessariamente la gestione completa dello stesso.

4. Il Comune di Santa Croce sull'Arno può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Titolo II

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I

Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del

Comune di Santa Croce sull'Arno e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Santa Croce sull'Arno, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita la servitù di pubblico passaggio per atto scritto pubblico o privato

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per

le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 5 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
3. Le superfici delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
4. Agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone, i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è

obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 7 - Tariffe

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per una durata non inferiore a 365 giorni, è € 40,00 per metro quadrato, ai sensi dell'art. 1, comma 826, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la si protragga per un periodo inferiore a 365 giorni, è € 0,70 per metro quadrato, ai sensi dell'art. 1, comma 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La tariffa standard giornaliera nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore a 90 giorni all'anno solare, è € 0,70 per metro quadrato, ai sensi dell'art. 1, comma 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Le tariffe standard di cui ai commi precedenti possono essere variate dal Comune secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine, per ciascuna categoria di occupazione, permanente o temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, sono stabilite tariffe che tengono conto, rispettivamente:

- della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio;
- della tipologia dei mezzi pubblicitari.

5. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutare il canone annualmente secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 817 della L. 160/2019.

6. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 8 - Esenzioni previste dalla legge

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,

all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera i), presentano al soggetto gestore la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per beneficiare dell'esenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000 n. 445; in mancanza, il canone è dovuto;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite

alle rappresentazioni in programmazione;

- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 9 – Agevolazioni regolamentari

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate da attività dello spettacolo viaggiante, mestieri, girovaghi, luna park, circhi, ecc. le superfici fino a 100 mq sono ridotte del 50%, la parte di superficie eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq sono ridotte del 75% e la parte di superficie eccedente i 1.000 mq sono ridotte del 90%.
2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a. 90% per le occupazioni temporanee poste in essere per fiere , festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimento da parte degli spettacoli viaggianti;
 - b. 90% per le occupazioni temporanee del suolo pubblico effettuato con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti gli esercizi pubblici, se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi e secondo le disposizioni di cui all'art.12, lettera c) punto 1.
 - c. 40% dal terzo anno successivo l'inizio di occupazioni realizzate con parcheggi, anche

ad uso privato ed esclusivo, effettuate da soggetti privati che hanno, a loro spese, riqualficato piazze/aree urbane destinate alla collettività;

d. 50% per i passi carrabili, in uso a fondi commerciali e artigianali sfitti e vuoti, catastalmente censiti nelle categorie C1 (Negozi e botteghe) e C3 (Laboratori per arti e mestieri). La riduzione è applicata alla tariffa annuale, quando il fondo commerciale/artigianale risulta inutilizzato e quindi sfitto e vuoto da almeno più di sei mesi. Per l'applicazione dell'agevolazione prevista, il soggetto titolare del passo carrabile, deve presentarne richiesta al soggetto gestore entro il 31 dicembre dell'anno di competenza e la stessa sarà trasmessa ai competenti uffici comunali, per la verifica dei requisiti richiesti.

e. 50% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimento da parte degli spettacoli viaggianti.

Art. 10 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

a. occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del

D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle

ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

b. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati;

c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d. occupazioni non superiori a quattro ore riguardanti: pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione; operazioni di trasloco; manutenzione del verde;

e. occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, o comunque con altri arredi urbani in genere, purché non siano funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale e costituiscano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, "arredo urbano";

f. occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico;

- g. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- h. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- i. segnali e tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- j. occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;
- k. occupazioni con palchi e strutture, atti al recupero degli immobili nel centro storico e al recupero degli immobili ex conerie, per i cittadini che hanno ottenuto il permesso a costruire, presentato SCIA, CILA, CIL o comunicazione per Attività Edilizia Libera (manutenzioni) per un periodo non superiore ad un anno.
- l. occupazioni temporanee di spazi ed aree per l'effettuazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e/o iniziative approvate dall'Amministrazione comunale e per le quali sia espressamente prevista l'esenzione dal pagamento del Canone nell'atto di approvazione dell'iniziativa medesima;
- m. occupazioni temporanee effettuate da ditte che realizzano opere/lavori commissionati dal Comune;
- n. le occupazioni realizzate in occasione di interventi di restauro su beni di interesse culturale di cui all'art. 10 comma 1 del D.lgs. 22.10.2004 – di proprietà dello Stato o di enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato – ove risulti notificata la dichiarazione di cui all'art. 13 dello stesso D. Lgs.;
- o. occupazioni realizzate con parcheggi, anche ad uso privato ed esclusivo, effettuate da soggetti privati che hanno, a loro spese, riqualificato piazze/aree urbane destinate alla collettività. L'esclusione dal pagamento del canone si applica limitatamente ai primi due anni di occupazione;
- p. occupazione effettuate per l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e dei relativi stalli di sosta riservati alle auto.

Articolo 11 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Santa Croce sull'Arno unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal

medesimo Codice.

2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato al rilascio dell'autorizzazione o concessione . Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce.

3. Per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, è effettuato entro l'inizio dell'occupazione o diffusione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

3bis. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3ter. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dal rilascio della concessione.

4. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 250,00, può essere corrisposto in 3 rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di 30 giugno, 31 luglio e 31 ottobre, senza aggravio di interessi.

5. Per le occupazioni permanenti l'ufficio competente e/o il soggetto concessionario, a titolo ricognitorio, può predisporre l'invio di avviso di cortesia con il bollettino precompilato prima della scadenza annuale per il versamento del canone. Comunque, il mancato invio del suddetto avviso comporta sempre l'obbligo del concessionario di provvedere autonomamente nei termini al pagamento del canone.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 12 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. In tutti i casi di diffusione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione del messaggio e degli impianti pubblicitari. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Ufficio competente provvede, direttamente e in danno del concessionario, al ripristino dello status quo ante e gli eventuali materiali e quant'altro.
3. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, l'Ufficio competente può direttamente procedere al ripristino dello status quo ante con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato la diffusione del messaggio e dei soggetti obbligati in solido al suo pagamento, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Non si procede alla messa in pristino quando l'occupante abusivo si attiva per regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando domanda di concessione secondo le modalità previste dalla sezione del Titolo IV-capo II del presente regolamento e provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le norme a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.
5. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge

296/2006 art. 1 comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 6 del presente articolo;
- b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, ne' superiore al doppio secondo modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
- c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.

Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

6. L'indennità di cui al comma 5 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato:

- del 50% per le occupazioni di suolo pubblico;
- del 5% per le diffusioni di messaggi pubblicitari;

considerando annuali le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.

7. Alle medesime sanzioni e indennità di cui al comma 5 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.

8. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 5 lettere b) e c) del presente articolo.

9. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- al pagamento dell'indennità;
- alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura

si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

10. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il Comune o gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 5. Nel caso di mancato adempimento o mancata impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

11. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Capo II Delle occupazioni

Articolo 13 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini della graduazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio del comune è suddiviso in zone:

- per quanto riguarda il Capoluogo: zona 1 e zona 2, dove la zona 2 corrisponde al centro storico come individuato nelle tavole del vigente Regolamento Urbanistico;
- per quanto riguarda la frazione di Staffoli: zona 1, eccetto i fabbricati fronteggianti via Livornese posti all'interno del limite del centro abitato, così come individuato dal vigente Regolamento Urbanistico, che rientrano nella zona 2;

Articolo 14 - Particolari tipi di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale
2. Il procedimento di rilascio della concessione è regolato dai principi generali previsti in materia, dalla sezione del Titolo IV-capo II del presente regolamento e coordinato ed integrato con le disposizioni del codice della strada, e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241
3. Le occupazioni per attività commerciali devono essere concesse nel rispetto del

procedimento e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, da non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico, monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale. È facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

a. Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato può essere consentita nel rispetto del procedimento e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

Fuori dal centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali, solo purché compatibili con le norme del C.d.S. e del relativo regolamento e non peggiorino le condizioni per la circolazione stradale.

L'occupazione di cui ai commi precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

b. Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti gli esercizi pubblici

1. L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di concessione nel rispetto del procedimento e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di

regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti e che siano compatibili con le norme del C.d.S. e del relativo regolamento e non peggiorino le condizioni per la circolazione stradale.

2. Con deliberazione di Giunta comunale, i titolari di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per le attività di cui al presente punto, possono usufruire di ampliamenti ed essere esonerati dal pagamento del relativo canone per particolari finalità di promozione e sostegno del territorio e delle attività commerciali presenti oppure in casi di esigenze socio-sanitarie, anche oltre i termini fissati da leggi o decreti vigenti, previa verifica delle misure indicate al comma 1.

c. Espositori

L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita nel rispetto del procedimento e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo e nei limiti e con modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia, purché non costituisca, da parte di soggetto diverso, esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere collocati esclusivamente durante i periodi di apertura.

d. Commercio su aree pubbliche

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore e, salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano. Può essere consentita l'occupazione

del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli. Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico, o comportino intralcio per la circolazione.

e. Occupazioni per attività edilizie

Qualora l'occupazione di suolo pubblico concessa nel rispetto del procedimento e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, la durata massima della concessione è subordinata alla validità di titoli abilitativi richiesti, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apra cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

f. Passi carrabili

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La concessione è rilasciata nel rispetto del procedimento e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo. I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D. Lgs. n.285/92 e articolo 120 (Figura II 78) del D.P.R. n.495/92, sono esclusivamente quelli forniti dall'Amministrazione comunale dietro corresponsione della somma

determinata, a titolo di rimborso, per il relativo rilascio. Il cartello di divieto di sosta dovrà essere restituito in occasione di eventuale revoca della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso. L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente. Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. La larghezza del passo carrabile si considera comunque di almeno 3 metri lineari. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il Comune, previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente. Nel caso in cui l'accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, comprenda sia l'accesso pedonale che carrabile, verrà scomputata la maggior ampiezza del passo pedonale. Il canone patrimoniale di concessione di passo carrabile può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

g. Accessi carrabili a filo del manto stradale (passi a raso)

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata. Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che

ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima. Anche in questo caso l'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente. I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati dall'Ufficio comunale competente ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'articolo 120 (Figura II 78) del D.P.R. 495/1992.

h. Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione nel rispetto del procedimento e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo e sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa prevista dall'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 800,00 per anno. L'importo della misura unitaria del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

l. Occupazioni di spazi o suolo pubblico relative a manifestazioni e iniziative celebrative, politiche, culturali, sindacali, religiose, assistenziali e del tempo libero senza fine di lucro – autorizzazione, divieti e dichiarazione richiesta

L'occupazione temporanea del suolo pubblico per manifestazioni e iniziative celebrative, politiche, culturali, sindacali, religiose, assistenziali e del tempo libero

senza fine di lucro, su domanda scritta da parte dell'istante, è autorizzata nel rispetto del procedimento e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa resa alla Giunta Comunale oppure sulla base del parere vincolante espresso da quest'ultima qualora ricorrano le ipotesi di cui al comma successivo. Nel caso in cui l'occupazione temporanea di cui al comma precedente sia suscettibile di evocare situazioni di contrasto con i principi generali ed i valori normalmente condivisi della morale pubblica, del buon costume, della democrazia, la Giunta è chiamata ad esprimere un parere preventivo obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente. A salvaguardia dei valori e dei principi della Costituzione repubblicana, della Resistenza Antifascista, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nonché della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è vietato l'uso di spazi o suolo pubblico ad associazioni, comitati, organizzazioni nonché persone fisiche:

- a) che con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano professato o professino ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe o antidemocratiche;
- b) che con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano fomentato o fomentino odio o intolleranza religiosa;
- c) che con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano dimostrato o dimostrino di ispirarsi e richiamarsi ai disvalori del nazifascismo in contrasto ai valori ed ai principi costituzionali della Resistenza;
- d) commercializzino, pubblicizzino o distribuiscano, in qualsiasi forma, prodotti o articoli che riproducano persone, immagini, simboli o slogan riferiti all'ideologia nazifascista, ovvero delle ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche in contrasto ai valori ed ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana;
- e) che con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano dimostrato o dimostrino di disconoscere i diritti inalienabili dei bambini e delle bambine, e degli adolescenti e delle adolescenti negli ambiti civili, sociali, politici, culturali ed economici;

Qualunque associazione, comitato o struttura organizzativa similare, nonché persona fisica che intenda richiedere l'occupazione temporanea di suolo o spazi pubblici attraverso gazebo, tavoli, pedane, palchi e similari per manifestazioni e

iniziative celebrative, politiche, culturali, sindacali, religiose, assistenziali e del tempo libero senza fine di lucro, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione, nel rispetto del procedimento e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo. Inoltre l'istante dovrà far pervenire allo Sportello Unico delle iniziative (SUI) specifica dichiarazione, da presentarsi esclusivamente su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, contenente, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 3, anche le seguenti ulteriori informazioni:

- nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, generalità complete del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente il suolo o lo spazio pubblico;
- l'individuazione del luogo e l'indicazione del periodo di durata della richiesta di occupazione suolo o spazio pubblico;

Capo III

Delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 15 – Tipologie di diffusione pubblicitaria

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono classificate in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con marchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si

osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico

attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni;
- b) la pubblicità effettuata, sul territorio del Comune, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni
fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

7. È vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere.

8. La pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Articolo 16 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, indicati dall'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei beni medesimi. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito e in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela, in merito alla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo con i valori paesaggistici dei beni interessati.

2. Sugli edifici e nei luoghi d'interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sui muri di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi d'interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
3. Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici e opere di cui al comma 2 può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fuori dei centri abitati, si applicano i divieti posti dall'art. 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. All'interno dei centri abitati si applicano le norme del presente Regolamento; si osserva la delimitazione del centro abitato effettuata, ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada, con il Regolamento urbanistico comunale.
5. Oltre che nei casi indicati al comma 2, la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietata nelle vie e piazze di interesse storico o architettonico.
6. Nelle adiacenze degli edifici d'interesse storico e artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e riposo, scuole, luoghi di culto, cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica dalle ore 17.00 alle ore 9.00.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari, ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla normativa richiamata dal precedente comma 4, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo -17 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/1992).
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, comprese le insegne, targhe e simili, all'interno dei centri abitati sono soggetti alle condizioni previste dal Regolamento comunale per l'installazione di impianti pubblicitari per quanto non abrogato del presente regolamento.
- 2 bis. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice della Strada, in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 51, comma 4 del D.P.R. 495/1992 per l'ubicazione dei manufatti pubblicitari, limitatamente alle strade urbane di quartiere ed a quelle locali (secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 2, lettere E ed F del 25 Codice della Strada) poste all'interno dei centri abitati, è consentito il collocamento di "cartelli" (secondo la definizione di cui all'art.47 comma 4 del D.P.R. 495/1992) all'interno delle aiuole ed altre aree a verde pubblico interessate da contratti di "sponsorizzazione" di cui al Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni senza il necessario rispetto di alcuna distanza minima. Tali deroghe, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e dei principi generali in materia di ubicazione dei mezzi pubblicitari, in quanto compatibili con le norme regolamentari comunali.
3. Gli impianti pubblicitari devono essere installati da ditte regolarmente iscritte alla Camera di commercio. L'installazione deve garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; deve inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di esposizione.
4. Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.
5. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metro.

Articolo 18 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere a proprie spese alla rimozione quando venga meno il titolo autorizzatorio ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in presenza di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e comunque senza ritardo. In caso d'inadempienza, si procede d'ufficio alla rimozione con oneri con rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.
 - e) adempiere al pagamento del canone entro le scadenze stabilite dal presente regolamento
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Articolo 19 – Riduzioni regolamentari

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro avente la finalità a migliorare l'immagine del soggetto ed indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi la finalità di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, si applica la tariffa del canone senza alcuna riduzione.

3. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini della riduzione prevista dalla lettera a) del comma 1, presentano all'ufficio competente e/o al soggetto gestore la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per beneficiare della riduzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in mancanza, si applica la tariffa del canone senza alcuna riduzione.

Articolo 20 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lettera f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;
- b) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;
- c) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dalle ONLUS di cui all'art. 3 commi da 186 a 193 del D. Lgs. 490/97 e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla Legge 266/91;
- d) i cartelli posti sulle aree a verde oggetto di “adozione” o “sponsorizzazione”, di dimensione massime di 1,20x0,60 mt, che riportano esclusivamente la denominazione e il logo del soggetto privato assegnatario della gestione dell'area verde;
- e) la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni culturali, sportive o turistiche, organizzate dal Comune di Santa Croce sull'Arno. L'esenzione si applica ai soggetti che hanno contribuito, a titolo gratuito, all'organizzazione e alla realizzazione della manifestazione stessa, anche quando sul mezzo pubblicitario sono presenti eventuali sponsor, altre diciture o logotipi a carattere commerciale.

2. Le tipologie di esposizione pubblicitaria esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.

Titolo III CANONE MERCATALE

Capo I Disciplina del Canone mercatale

Articolo 21 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Santa Croce sull'Arno destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il Canone mercatale si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 22 - Soggetto passivo

1. Il canone di concessione mercatale è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Articolo 23 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui al presente titolo del regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Articolo 24 - Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera annuale l'occupazione avente una durata non inferiore a 365 giorni.
2. Si considera giornaliera l'occupazione la cui durata è inferiore a 365 giorni;
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione rilasciata nel rispetto del procedimento e dei principi di cui al presente regolamento

Articolo 25 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 26 - Tariffe

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è € 40,00 per metro quadrato.

2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è € 0,70 per metro quadrato.
3. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.
4. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate conteggiando un numero di 9 ore giornaliere totali, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
5. Le tariffe di base di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.
6. Per ciascuna tipologia di occupazione, permanente o giornaliera, prevista dal presente regolamento sono stabilite tariffe che tengono conto della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area nonché della produzione di rifiuti solidi urbani derivante dall'occupazione.
7. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutare il canone annualmente secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 817 della L. 160/2019.

Articolo 27 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.

Articolo 28 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Santa Croce sull'Arno unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal medesimo Codice.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per

ciascuna delle successive annualità è effettuato in due rate semestrali, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.

3. Il canone relativo a tutte le altre concessioni giornaliere è assolto in unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.

4. Il soggetto gestore trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 29 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.

2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 30– Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma

itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore.

2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

Titolo IV PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI

GENERALI Capo I Oggetto

Articolo 31 - Oggetto

1. La disciplina di cui al successivo Capo II si applica al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; non si applica, pertanto, alle procedure amministrative relative ad occupazione di aree mercatali, fiere, posteggi liberi e quant'altro definito nel Piano del commercio Comunale, in quanto regolate dalle specifiche norme di settore e dal Regolamento Comunale sul Commercio su aree pubbliche.

Capo II Procedure amministrative

Articolo 32 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione che costituisce titolo per l'occupazione o il provvedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è rilasciato a seguito dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione deve precedere l'occupazione
o la diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Il procedimento di rilascio della concessione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni del codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n.

Art.33- Domanda di concessione di suolo pubblico o autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, il suolo pubblico o le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è tenuto a presentare apposita domanda al Comune.
2. È parimenti tenuto a presentare domanda al Comune chi intende installare mezzi pubblicitari su aree pubbliche o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o diffondere messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
3. Il procedimento di rilascio della concessione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni del codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. La domanda deve essere presentata, nel rispetto della normativa dell'Imposta di bollo, salvo casi di esenzione dalla stessa, sul modello predisposto dal Comune di Santa Croce sull'Arno, presso il suo Protocollo, di norma con modalità telematiche. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal protocollo. Nelle casistiche di cui al DPR 160/2010 ogni comunicazione deve avvenire tramite il sistema di accettatore unico regionale.
5. Per l'installazione delle insegne di esercizio e delle targhe professionali il titolare deve presentare allo "Sportello Unico per le Attività Produttive", ufficio competente a ricevere le pratiche in materia, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo, in via esclusivamente telematica, tramite il sistema di Accettatore unico Regionale STAR. La SCIA è regolamentata dall'articolo 19 e seguenti della Legge n°241/90. La documentazione da allegare è indicata nei successivi commi.
6. Per l'installazione di insegne e targhe su strade statali, regionali o provinciali o in aree soggette a vincolo, la SCIA è preceduta dal rilascio del parere favorevole dell'ente

proprietario della strada o dall'autorizzazione paesaggistica o di analogo provvedimento di rimozione del vincolo. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi) della Legge 241/90.

7. Per tutti gli altri mezzi pubblicitari l'installazione è subordinata all'autorizzazione di cui ai seguenti commi. La relativa domanda deve essere presentata allo "Sportello Unico per le Attività Produttive", ufficio competente a ricevere le pratiche in materia, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo, in via esclusivamente telematica, tramite il sistema di Accettatore unico Regionale STAR.

8. In caso di variazione del titolare dell'attività o di variazione delle insegne o targhe professionali, anche con riferimento al solo contenuto grafico, il titolare dovrà presentare una nuova SCIA al fine di installare o sostituire l'insegna di esercizio o la targa professionale.

9. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 e s.m.i. ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda completa della documentazione prevista dai successivi commi.

10. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza comunale, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

Art.34 – Contenuto della domanda di occupazione del suolo pubblico

1. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico deve contenere:

a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, nonché di tutti i dati che identificano fiscalmente l'attività esercitata dal richiedente. In caso di soggetti privi, totalmente o parzialmente, di capacità di agire e per i soggetti diversi dalle persone fisiche è necessaria anche l'indicazione dei dati di cui al periodo precedente del soggetto che li rappresenta ai fini di legge;

b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare, la specifica individuazione dell'occupazione e la sua misura espressa in metri quadrati o metri lineari, quando richiesto dalla tipologia di occupazione;

- c. l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso per danni di cui art. 10, commi 7 e 8, del presente Regolamento, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta di volta in volta per una completa istruttoria della domanda stessa. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art.35 – Contenuto della domanda e della Scia per installazione impianti pubblicitari

1. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari deve contenere:
- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, nonché di tutti i dati che identificano fiscalmente l'attività esercitata dal richiedente. In caso di soggetti privi, totalmente o parzialmente, di capacità di agire e per i soggetti diversi dalle persone fisiche è necessaria anche l'indicazione dei dati di cui al periodo precedente del soggetto che li rappresenta ai fini di legge;
 - b. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario, espressa in metri quadrati, che si richiede di esporre;
 - c. la descrizione del messaggio, la durata;
 - d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ivi incluse, per gli impianti pubblicitari posizionati lungo le strade, quelle previste dall'Art. 23 e seg.ti del Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285/1992 e dall'Art. 47 e seg.ti del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada);
 - e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso per danni di cui art. 10, commi 7 e 8, del presente Regolamento,

con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;

f. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

g. una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;

h. il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale, fatti salvi i casi in cui il nulla osta deve essere acquisito dagli uffici comunali.

2. La segnalazione certificata di inizio attività per insegne di esercizio e targhe professionali, oltre alla documentazione indicata al comma 1, deve contenere le seguenti ulteriori dichiarazioni:

a. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al fatto che le opere da realizzare non contrastano con il nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.), con il relativo Regolamento di attuazione (DPR 195/1992 e ss.mm.ii.), con il presente Regolamento Comunale e con le altre disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare che le medesime rispettano l'articolo 23, comma 1, del citato D. Lgs. 285/1992 (Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica).

b. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992 ("autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità").

c. Dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone unico patrimoniale,

avendo provveduto presso i competenti uffici comunali.

3. La concessione all'occupazione del suolo e l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o all'esposizione di messaggi pubblicitari è necessaria anche qualora quest'ultima non sia soggetta al pagamento del canone.

4. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche un'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda è unica e contiene tutti gli elementi richiesti dagli articoli 35 e 36. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria viene rilasciato previa acquisizione del provvedimento che concede l'occupazione del suolo.

5. La domanda di autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente. La richiesta presentata a nome di una personalità giuridica deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della stessa.

6. Nell'ipotesi in cui il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile cui l'occupazione è correlata, è indispensabile la presentazione di un atto di assenso del proprietario medesimo.

7. Il Comune di Santa Croce sull'Arno mette a disposizione degli utenti i modelli di domanda/SCIA sul

proprio sito istituzionale, al fine di agevolare la compilazione delle domande.

8. Il deposito cauzionale è richiesto dall'Amministrazione quando l'effettuazione dell'occupazione, l'installazione degli impianti pubblicitari o la diffusione del messaggio può arrecare danni a strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione non produce interessi e viene trattenuta a garanzia del corretto adempimento degli obblighi che vengono imposti al destinatario con il provvedimento di concessione o autorizzazione, compreso anche il pagamento del canone disciplinato dal presente regolamento. La cauzione è restituita entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di restituzione del concessionario che abbia concluso l'occupazione. In luogo della cauzione il soggetto che ha presentato la domanda può presentare una fideiussione bancaria o assicurativa senza preventiva

escussione del debitore principale per un importo almeno pari al deposito cauzionale determinato dall'Ufficio competente o altra garanzia equipollente prevista dalla Legge.

Art.36 Istruttoria delle domande

1. L'Ufficio Protocollo trasmette la domanda all'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale il quale, se lo ritiene opportuno, per l'adozione dello stesso, si avvale dei pareri rilasciati da altri uffici e ritenuti necessari ai fini della decisione. Sono fatti salvi i procedimenti presentati ai sensi del DPR 160/2010 tramite sistema di accettatore unico regionale.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa, il nome del responsabile del procedimento ed il termine di conclusione.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, si provvede entro il termine di 30 giorni. In caso di richiesta di pareri all'Ufficio o all'Ente competente a rilasciarli, il termine per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è sospeso fino alla trasmissione del parere richiesto. Decorso 20 giorni dalla richiesta del parere senza che vi sia stata risposta il silenzio equivale ad assenso a quanto richiesto e il termine del procedimento iniziale riprende a decorrere, salvo i casi in cui le disposizioni di legge in materia di procedimenti amministrativi dispongano diversamente.
4. Gli interessati possono motivatamente richiedere, previo pagamento dei diritti d'urgenza, l'esame urgente della domanda alla quale, qualora ricorrano i presupposti, segue l'adozione del provvedimento di concessione entro settantadue ore lavorative.
5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
6. La mancata risposta alla domanda non comporta mai assenso alla stessa.
7. Nel caso in cui la domanda non sia corredata di tutti i documenti previsti, il Responsabile del Procedimento ne fa richiesta scritta all'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della domanda stessa, assegnando un termine ragionevole per provvedere alla

regolarizzazione o interpretazione. I termini per la conclusione del Procedimento restano sospesi e riprendono a decorrere dalla data di regolarizzazione o ricevimento della documentazione integrativa. Qualora l'interessato non provveda nei termini assegnati la domanda è respinta.

8. L'occupazione del suolo pubblico, l'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

9. La concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione dei messaggi pubblicitari sarà rilasciata dall'Ufficio competente ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

10. Al termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento, acquisiti tutti i pareri richiesti, conclude il proprio procedimento amministrativo, adottando il provvedimento finale o trasferendo gli atti all'Ufficio competente all'emissione dello stesso, proponendo il provvedimento, sia esso di accoglimento o di diniego della domanda.

11. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a)** locandine;
- b)** pubblicità su autoveicoli;
- c)** autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
- d)** distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
- e)** vendesi/affittasi esposti nei locali in vendita/locazione se di superficie inferiore/uguale a 1 mq;
- f)** pubblicità esposta su vetrine o porte di ingresso effettuata con materiale facilmente amovibile;

- g) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

Art.37 Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'atto di concessione all'occupazione o l'atto di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari deve avere necessariamente forma scritta.
2. L'Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, in base alle proprie competenze, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione di suolo pubblico o di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari.
3. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è subordinato:
 - a. in via obbligatoria:
 - i. al rispetto delle disposizioni in materia di imposta di bollo;
 - ii. al pagamento dei diritti relativi all'atto e delle eventuali altre spese relative;
 - iii. al corretto adempimento degli obblighi relativi ad altra concessione o autorizzazione e, in caso di mancato adempimento, alla preventiva regolarizzazione rispetto agli stessi;
 - iv. all'assenza di provvedimenti di decadenza di un precedente titolo.
 - b. solo quando espressamente richiesto dall'Amministrazione:
 - i. al rimborso delle spese di sopralluogo;
 - ii. al versamento del deposito cauzionale.
4. L'atto di concessione di suolo pubblico, oltre all'indicazione del destinatario del provvedimento amministrativo, contiene i seguenti elementi:
 - a. la durata dell'occupazione;
 - b. la misura dello spazio concesso e il motivo dell'occupazione;
 - c. le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
 - d. le indicazioni degli obblighi specifici del concessionario.
5. L'atto di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari, oltre all'indicazione del destinatario del provvedimento

amministrativo, contiene i seguenti elementi:

- a. per ogni mezzo pubblicitario o per ogni esposizione autorizzata: tipologia, superficie espressa in metri quadrati e contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b. la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.
6. Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni ad autorizzazioni.
7. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
- a. a termine, per la durata massima di anni 20, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 6, del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada) che fissa in tre anni, rinnovabili, la validità dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o mezzi pubblicitari di cui all'art 23 comma 4 del Codice della Strada;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del destinatario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d. con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni, per finalità di pubblico interesse.
8. Resta a carico del destinatario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.
9. Al termine della concessione o dell'autorizzazione - qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
10. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive

modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

11. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

12. La concessione si estingue:

- a. per scadenza del termine di durata, ove la concessione stessa non venga rinnovata;
- b. per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d. per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
- e. per mancanza della comunicazione di voltura.

Art.38 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari è sempre revocabile o modificabile, da parte dell'Amministrazione, per comprovati motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità. La concessione del sottosuolo non può essere revocata, se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca dà diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità. Se alla data della revoca l'occupazione non è ancora iniziata il canone eventualmente versato deve essere integralmente restituito.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della garanzia solo dopo che il competente Ufficio Comunale ha fatto le opportune verifiche in merito allo stato dell'arte delle strutture pubbliche.

4. Gli oneri di emissione del provvedimento non sono mai rimborsabili.

5. La revoca e la modifica della concessione non dà diritto ad alcun indennizzo ulteriore

rispetto a quanto previsto dal comma 2.

Art.39 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o il trasferimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni all'opera pubblica in suo godimento, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il concessionario dell'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico è altresì tenuto ad apporre, ben visibile sul luogo, copia dell'autorizzazione rilasciata e dell'eventuale ordinanza ai sensi del codice della strada oltre alla segnaletica disposta con l'ordinanza stessa, e nel caso di cantiere stradale, un cartello indicante la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di occupazione.
5. Il concessionario deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, dovendo provvedere alla sua pulizia oltre che, qualora presenti, alla manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, restando responsabile dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose dal mancato rispetto di tali obblighi.
6. Il titolare della occupazione è altresì responsabile dei danni a cose e/o a persone in relazione all'attività condotta sull'area in concessione.
7. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili, il concessionario è obbligato ad apporre l'apposito segnale fornito dall'amministrazione comunale dietro corresponsione della somma determinata, a titolo di rimborso, per il relativo rilascio.

Art.40 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari ha carattere personale e,

pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 (quindici) giorni dal trasferimento il procedimento per l'aggiornamento della autorizzazione / concessione rilasciata al precedente titolare, proponendo all'amministrazione comunale una SCIA con l'indicazione degli elementi di cui agli articoli 33 e 34 del presente Regolamento.

4. Nella stessa SCIA devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

5. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

6. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

7. I procedimenti inerenti le concessioni relative a mercati, fiere e posteggi sono disciplinate dalle disposizioni della Legge Regionale vigente e dal regolamento comunale attuativo.

Art.41 –Rinuncia alla concessione o all'autorizzazione

1. Il destinatario del provvedimento di concessione o autorizzazione può sempre rinunciare allo stesso mediante comunicazione trasmessa al Comune con le medesime modalità ammesse per la presentazione della domanda. La rinuncia deve essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è cessata l'occupazione, l'installazione o la diffusione e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione o dell'autorizzazione. L'interruzione dell'occupazione, dell'installazione o della diffusione del messaggio non comporta rinuncia alla stessa.

2. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della

rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Se la rinuncia interviene prima dell'inizio dell'occupazione, dell'installazione o della diffusione del messaggio, il canone è rimborsato in maniera integrale. Nessun rimborso è dovuto in caso di cassazione anticipata dell'occupazione.

3. La rinuncia dà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della garanzia solo dopo che l'Ufficio Comunale ha fatto le opportune verifiche in merito allo stato dell'arte delle strutture pubbliche.

4. Gli oneri di emissione del provvedimento non sono mai rimborsabili.

Art. 42 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o di diffusione di messaggi pubblicitari;

c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 (cinque) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, su richiesta, per una sola volta e non oltre i 30 giorni;

e. il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previa notificazione di apposito atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il concessionario si considera adempiente dopo il pagamento di quanto richiesto con l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali o fintanto che non risulti decaduto dall'eventuale piano di rateazione concesso ai sensi del Regolamento generale delle entrate;

f. nel caso di accertata difformità delle modalità di occupazione rispetto al contenuto del provvedimento rilasciato, previa contestuale diffida e agli esiti della mancata

conformazione alla medesima nei termini, rispettivamente, di:

- i. 24 ore qualora si tratti di occupazione estesa oltre il perimetro autorizzato;
- ii. 15 giorni qualora le modalità di occupazione risultino difformi rispetto al progetto presentato;

g. la morte del titolare.

2. Nel caso di decadenza della concessione disposta ai sensi del comma 1, al trasgressore ed agli obbligati in solido non potrà essere rilasciata alcuna nuova concessione di suolo pubblico per i successivi 90 giorni e non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone dovuto per il periodo di occupazione di cui alla autorizzazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. Con la decadenza viene concesso un termine per la remissione in pristino dell'area pubblica.

4. La decadenza è dichiarata dal dirigente e non dà diritto al rimborso dei diritti di istruttoria e del canone già pagato rapportato al periodo di mancato avvio dell'occupazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.

5. La decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione è dichiarata in forma scritta e notificata al

destinatario della concessione o dell'autorizzazione.

6. I procedimenti inerenti le concessioni relative a mercati, fiere e posteggi sono disciplinate dalle disposizioni della Legge Regionale vigente e dal regolamento comunale attuativo.

Art.43 – Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione possono essere rinnovati alla scadenza per giustificati motivi previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, di apposita SCIA con le stesse modalità e gli stessi requisiti previsti agli Articoli 33 e 34, del presente Regolamento, indicando anche i riferimenti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per il quale viene comunicato il rinnovo. Le verifiche e i controlli sulla SCIA per il rinnovo sono disciplinate dalle medesime disposizioni previste per il primo rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni prima della scadenza o, se inferiore, entro un numero di giorni

precedenti alla scadenza pari alla metà del periodo di occupazione o diffusione concesso o autorizzato arrotondato per eccesso all'unità, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione ed allegando la copia della ricevuta di versamento del Canone per l'occupazione già in essere. La proroga può essere fatta fino a 3 (tre) volte.

3. Il mancato pagamento del Canone costituisce diniego per il rinnovo.

4. I procedimenti inerenti le concessioni relative a mercati, fiere e posteggi sono disciplinate dalle disposizioni della Legge Regionale vigente e dal regolamento comunale attuativo.

Art.44 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.45 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione o autorizzazione del Comune.

2. L'installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie e la procedura per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione è disciplinata con deliberazione della Giunta Municipale.

3. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione, nulla significando il fatto che l'occupazione effettiva possa essere inferiore.

4. Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

Art.46 – Disposizioni per particolari fattispecie di occupazione

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali.
2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle modalità definite nel Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa regionale.
3. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio Tecnico Comunale può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. L'Ufficio Tecnico Comunale emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.
4. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento Edilizio Comunale che disciplina la materia.
5. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
6. Sono soggette a canone le occupazioni con carovane e veicoli destinati a ricovero di mezzi e persone.

Art.47 – Esecuzione dei lavori ed opere

1. Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per

il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico, o in alternativa documentazione di cui all'art. 186, del Dlgs. n. 152/2006.

Art.48 – Autorizzazione di lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Capo III Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Articolo 49 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine può essere negato il rimborso degli importi versati mediante motivazione comunicazione all'interessato.

3. La modifica dell'atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso della parte di canone che

risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.

Articolo 50 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a

quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone

Articolo 51 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 27/12/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 51 bis - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria

Titolo V PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I Disciplina delle pubbliche affissioni

Art. 52 - Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

2. Il Comune di Santa Croce sull'Arno garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente messi a disposizione di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di

rilevanza economica.

3. Il Comune di Santa Croce sull'Arno individua spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli avente dimensioni pari a 70x100 cm e relativi multipli.

Art. 53 - Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 30%
 - b) alle affissioni di natura commerciale: 70%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 54 – Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone che deve essere versato a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni si applica la tariffa temporanea giornaliera.

Art. 55 – Maggiorazioni del Canone

1. La tariffa di cui all'articolo precedente è maggiorata:
 - a) del 50% in caso di richiesta di affissioni inferiori a 50 fogli, come definiti dall'art. 52, comma 4, del presente Regolamento;
 - b) del 50% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli, come definiti dall'art. 52, comma 4, del presente Regolamento;
 - c) del 100% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da oltre 12 fogli, come definiti dall'art. 52, comma 4, del presente Regolamento;
2. Le maggiorazioni indicate al comma precedente sono tra di loro cumulabili e sono calcolati sulla tariffa base.

Art. 55 bis- Riduzioni del diritto

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 55 ter - Esenzioni del diritto

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 55 quater - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dall'Ente.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La

mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.

7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al Comune entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.

10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art.55 quinquies Pagamento del Canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, utilizzando apposito conto corrente intestato al

Comune di Santa Croce sull'Arno - Servizio Tesoreria o attraverso gli strumenti di pagamenti elettronici resi disponibili dall'ente.

Art. 55sexies – Vigilanza

1. I Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto,
competete al Comune un'indennità pari al doppio del canone dovuto.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 56 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si

rinvia alle norme del Regolamento generale delle entrate.
2. Sono abrogate con l'entrata in vigore delle modifiche previste dal presente regolamento, ogni altra norma regolamentare comunale contraria o incompatibile con il presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si
rinvia alle norme del Regolamento generale delle entrate.
4. Sono abrogate con l'entrata in vigore delle modifiche previste dal presente regolamento, ogni altra norma regolamentare comunale contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Articolo 57 – Norme transitorie

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopraordinate

Articolo 58 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.

Articolo 59 - Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2026